

IPOTESI DI ACCORDO

A fronte dello stato di agitazione sindacale di tutto il personale di Trentino trasporti S.p.A., proclamato con nota da Filt-Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti e Faisa-Cisal, della delibera della Presidente della Giunta Provinciale di data 31 luglio 2020 che reintroduce le operazioni di controllo e di emissione titoli di viaggio a bordo dei mezzi, le parti, riunite presso la sede aziendale di Trento ovvero in videoconferenza in data 3 agosto 2020, convergono la presente Ipotesi di Accordo.

PREMESSO CHE

- La presente ipotesi di accordo non rientra nell'ambito di un Contratto di 2° livello, la cui discussione rimane in questo momento non affrontabile per la mancanza delle condizioni economiche, venute meno nell'attuale pandemia Covid-19 e per l'assenza dei presupposti normativi legati alla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato;
- La valenza di tale proposta si limita al personale del settore viaggiante gomma urbano ed extraurbano ad eccezione del primo punto relativo alla perequazione dell'istituto della nuova produttività giornaliera e del quarto relativo all'iscrizione a Sanifonds che operano per tutto il personale aziendale assunto con CCNL Autoferrotranvieri.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Perequazione nuova produttività giornaliera

La voce nuova produttività giornaliera di cui al punto A) dall'accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008, definito nei valori della "Nuova produttività giornaliera" riferiti ad ogni settore come riportato nella seguente tabella.

Troverà erogazione nella misura massima prevista per il personale appartenente ad ogni settore al conseguimento dell'anzianità di servizio di 16 anni in base alla seguente scala di anzianità di servizio aziendale (considerando anche eventuali periodi prestati con contratto di lavoro a termine).

anzianità	< 8 anni	≥ 8 anni <16 anni	≥ 16 anni
impiegati	6,24	8,24	10,84
Coord./capi di stazione			
Coord./addetti esercizio			
officine autos./ferro	5,76	7,76	10,36
manutenzione ferr.			
viaggiante extraurbano	4,08	6,08	8,68
viaggiante ferrovia	5,17	7,17	8,27
operatori di stazione			
viaggiante urbano	7,34	9,34	11,94
verificatori urbano	7,69	9,69	12,29
operatori-Specialisti FTA	5,43	7,43	10,03
specialista FTA/impiegati			

2) Servizio Urbano

Indennità di agente unico pari a 24 minuti di orario di lavoro giornaliero:

- 14 minuti di riconoscimento di tempo lavorato come tempo di trasferimento (compreso il tempo di attesa) da o verso via Innsbruck;
- 10 minuti di tempo prestati per i trasferimenti in guida verso i capolinea;
- riconoscimento di una indennità in termini economici dell'equivalente di 8 minuti di retribuzione per le mansioni legate al controllo/interazione con l'utenza a completamento di tutte le mansioni diverse alla bigliettazione e al controllo dei titoli di viaggio proprie dell'agente unico;
- rimane la facoltà per il personale del Servizio Urbano di Trento, che termini il turno di lavoro in Piazza Dante di non rientrare presso la Sede di via Innsbruck, qualora non sia necessario ricondurvi il mezzo utilizzato;
- mantenimento dell'indennità di Turno Disagiato nella misura inserita nell'istituto della Nuova produttività giornaliera come previsto dall'accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008;
- mantenimento parcheggio gratuito in via Dogana e delle navette o altro servizio con analoga frequenza.

3) Servizio Extraurbano

Si conviene il recupero di 13 minuti complessivi dai tempi accessori (pre-post) oggi previsti dall'accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008, punto C3 – tempi accessori, in misura, per singola voce, che si dovrà successivamente stabilire.

A fronte del recupero dei tempi sopra esposti è prevista l'erogazione di un'indennità pari a 0,70 centesimi per ogni biglietto venduto a bordo con sovrapprezzo e il riconoscimento unico di 10 minuti al mese per le operazioni di versamento degli incassi, così come già avviene per il Servizio Urbano, ciò da intendersi ad esclusione dei bigliettai. Viene quindi abrogata l'indennità di emissione biglietti di cui al punto C14 dall'Accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008.

4) Sanifonds

Iscrizione per tutto il personale a tempo indeterminato a Sanifonds.

5) Validità temporale

Tutto quanto sopra esposto potrà essere definito con la validità temporale a termine fino al 31.12.2021, ovvero altro minor termine qualora le modalità di bigliettazione non prevedessero sovrapprezzo. Detto Accordo non si ritiene prorogabile salvo diversa intesa tra le parti. Si conviene fin da ora che la contrattazione di secondo livello, avuto riguardo a quanto in premessa, potrà essere attivata successivamente alla scadenza del presente verbale di accordo.

La presente ipotesi di Accordo è sottoscritta dalle parti con riserva che verrà sciolta ad esito di approvazione di tutte le clausole contenute da parte degli Enti concedenti e da parte delle RSU ovvero del personale che le OO.SS. riterranno di consultare.

In caso di mancata validazione della presente ipotesi, ferma la mancata applicazione di

alcuno dei punti dello stesso, l'Azienda, stante la necessità di riprendere la bigliettazione a bordo dei mezzi, darà corso a quanto contenuto nell'art. 36 dell'A.N. 28.11.2015, comma 5, lett. a), riconoscendo al personale il 50% della maggiorazione applicata al normale prezzo di vendita dei titoli di viaggio, fermo restando l'assorbimento dell'indennità di emissione biglietti di cui al punto C14 dell'Accordo di Omogeneizzazione di data 15 luglio 2008, nonché, a decorrere dal prossimo mese di settembre, procederà al recupero, per il Servizio Extraurbano, di 5 minuti dei tempi accessori, come da art. 27, comma 6 dell'A.N. 28.11.2015.